



COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: www.comune.sanvincenzo.li.it

PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it



Regolamento Arredo Urbano

Approvato con Deliberazione Consiliare

N. 3 del 27 Febbraio 2020





Premessa.

Con il presente Regolamento l'amministrazione comunale intende promuovere la cultura del decoro urbano e agevolare gli interventi di cura e di miglioramento dell'immagine della città, attraverso la disciplina di alcuni elementi tipici delle attività commerciali, turistiche e artigianali.

Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano come l'espressione più immediatamente visibile dell'immagine di una città.

Per questo l'esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l'ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica con gli edifici.

In tutti i casi deve esservi il rispetto del Codice della Strada approvato con D.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con DPR 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 INSEGNE

1. Le insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi ivi presenti, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, ecc..

2. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Per quanto attiene le insegne luminose, si privilegia di fatto il colore tenue e la luce con tonalità calda. Le insegne o pannelli luminose a caratteri mobili sono consentite esclusivamente all'interno della vetrina.

3. Le insegne devono essere contenute all'interno delle aperture del piano terreno o sopra le stesse nella loro sagoma di ingombro.

4. Il limite superiore deve essere quello dell'eventuale marcapiano, bordo inferiore di eventuali balconi, ecc.

5. Non sono ammesse, nelle aree individuate nella planimetria allegata, insegne a bandiera, se non per particolari attività/servizi, farmacia, tabacchi, pronto intervento.

6. Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività.

7. Superficie massima mq. 1,00. Larghezza massima estendibile fino alla larghezza delle aperture esistenti. Sporgenza massima dal muro di appoggio, verso lo spazio pubblico di ml. 0,20.



8. Ogni locale non potrà avere più di una insegna, ad eccezione delle attività collocate nella zona artigianale .

9. In caso di negozi con più vetrine, o in casi particolari di aperture ampie, ecc., l'insegna può essere sostituita con lettere singole, opache, realizzate, in ferro, similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone e trattamenti e finiture simili, sono ammessi materiali lapidei, devono essere contenute nella fascia marcapiano del edificio, che non coprano elementi stilistici dello stesso e possono essere illuminate da una sorgente esterna o retroilluminate o da sistemi esteticamente equiparabili, con luce calda e colori tenui. Al fine del calcolo della superficie massima autorizzabile (mq. 1,00) si fa riferimento alla figura geometrica che racchiude tutti i caratteri dell'insegna.

10. Nelle zone artigianali sono consentite anche le insegne a bandiera per un ingombro massimo di mq. 4,00 fermo restando che non potrà essere occupato lo spazio pubblico

11. Le insegne a bandiera su palo che insistono su suolo pubblico sono vietate. Quelle esistenti possono essere mantenute fino all'approvazione della disciplina della pubblicità che verrà adottato con apposito regolamento.

12. Le insegne degli esercizi cessati devono essere rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi. E' altresì vietato oscurare le insegne anche temporaneamente, fatta eccezione per l'avvio delle attività o la manutenzione delle stesse per il periodo strettamente necessario alle operazioni.

Art. 2 TENDE E CAPPOTTINE

1. Sono ammesse solo se installate in corrispondenza delle aperture, rispettandone le caratteristiche morfologiche, senza coprire eventuali cornici in materiali lapidei o simili.

2. Dovranno essere montate all'interno delle aperture o sulla facciata dell'edificio, con una sporgenza massima, dal filo dell'apertura, di ml 0,20 per lato.

3. Lo sbraccio della tenda retrattile o snodata non può superare l'ingombro massimo di ml 2,20 dal filo dell'edificio.

4. Tra la parte rigida della tenda, misurata nel punto più basso ed il suolo pubblico, dovrà intercorrere una distanza non inferiore a ml 2,20.

6. Le tende fisse, a bauletto/cupola e simili, potranno avere un oggetto massimo dal filo dell'edificio di cm. 80 ed avere una distanza, tra le parti fisse rigide ed il suolo pubblico di ml 2,50.

7. In tutti i casi dovranno essere realizzate in tela, facilmente rimovibili, di colore unico per lo stesso edificio.

8. Nel caso in cui non aggettino sullo spazio pubblico potranno essere proposte soluzioni e materiali alternative.



Art. 3 VETRINE, SERRAMENTI, PANNELLI

1. Per la realizzazione di nuove vetrine saranno preferite soluzioni a disegno semplice e lineare, non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico.
2. L'installazione di chiusure esterne e di sicurezza tipo serrande metalliche avvolgibili sono vietate.
3. Possono essere realizzate vetrine con solo cristallo di sicurezza, e/o cancelli in ferro ad una o più ante fisse, con esclusione dei cancelli pieghevoli o ad ante estensibili.
4. L'installazione di cancelli di sicurezza è consentita anche all'esterno del filo dell'edificio per un ingombro massimo di ml 0,15.
5. Per tutte le aree individuate nella planimetria allegata, comprese tra via Capraia e a Largo Berlese, valgono inoltre le seguenti regole:
 - a. La presenza di serrande metalliche avvolgibili per la chiusura di negozi e/o laboratori artigiani può essere tollerata se gli elementi stessi sono regolarmente autorizzati e mantenuti con decoro, mentre rimane non consentita l'installazione ex-novo delle dette serrande, anche nel caso di rifacimento della vetrina o del negozio.
 - b. Indipendentemente dagli interventi di cui al comma precedente, entro il 30/09/2020, ad esclusione di largo Berlese, le serrande metalliche avvolgibili devono comunque essere eliminate e sostituite con elementi in conformità con il presente articolo.
 - c. In caso di mancata sostituzione delle serrande, nei termini di cui al precedente comma b., sarà applicata la sanzione di euro 300. Nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla contestazione dell'adempimento e dall'applicazione della sanzione, verrà emessa ordinanza di rimozione delle chiusure non conformi al regolamento.

Art. 4 ARREDO URBANO

1. Le attività disciplinate nella Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018 – Codice del Commercio, presenti anche per un solo periodo dell'anno, ricomprese nelle aree indicate nella planimetria allegata, devono comunque concorrere al mantenimento del decoro ed allo sviluppo dell'immagine visiva, per cui le loro vetrine non possono essere oscurate e devono essere mantenute in modo decoroso anche nel periodo di chiusura.
2. Le vetrine delle attività devono essere illuminate fino alle ore 23,00 dal mese di novembre al mese di marzo; e fino alle ore 01,00 dal mese di aprile al mese di ottobre
3. Nelle aree indicate nella planimetria allegata, sia le attività aperte che chiuse temporaneamente devono ottemperare alla pulizia, allestimento e illuminazione delle



4. vetrine in modo adeguato e decoroso al fine di dare una percezione di stato di non abbandono, anche solo con allestimenti riguardanti periodi o eventi svolti in occasioni di manifestazioni (natale, carnevale, mare di gusto, ecc).

Nei pubblici esercizi, in alternativa all'allestimento della vetrina, è consentito l'utilizzo di teli o pannelli rappresentativi del territorio o dell'attività stessa ferma restando l'illuminazione di cui al comma 1.

5. Per i gazebo vale quanto indicato all'art. 25 del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, per cui non possono essere utilizzati come magazzini, depositi, con l'accumulo di materiali eterogenei, ancorché inerenti l'attività, devono essere mantenuti in modo decente e decoroso ed anche questi devono essere illuminati fino alle ore 22,00.

6. Per i gazebo aperti sui lati, nei periodi di chiusura dell'attività, di durata superiore a 15 (quindici giorni) lo spazio occupato deve essere lasciato sgombro da qualsiasi elemento, compresa la delimitazione perimetrale, per consentire il passaggio pedonale.

7. Nei periodi di chiusura dell'attività i gazebo possono essere utilizzati per esposizione di oggetti, mostre ecc., ma non possono mai essere utilizzati come magazzini. Essi devono invece essere tenuti in modo decoroso e piacevole alla vista.

8. Nelle zone individuate nella planimetria allegata le vetrine devono essere allestite per tutto l'anno, compreso il periodo di chiusura.

9. Le disposizioni riportate ai punti precedenti valgono anche per i fondi non utilizzati per i quali dovrà essere utilizzata un'immagine del territorio o dei suoi prodotti a copertura dell'intera vetrina. In alternativa il fondo potrà essere utilizzato per esposizioni artistiche o di prodotti tipici del territorio.

10. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, previa contestazione della polizia municipale e/o delle altre forze dell'ordine, si applica una sanzione compresa tra euro 50 e 500 a seconda della gravità e della reiterazione dell'inadempienza.

11. I suddetti obblighi iniziano a decorrere dal 31 maggio 2020

Art. 5 – VIGILANZA

1. Le Forze dell'Ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi in questo compito anche di associazioni riconosciute e anche di soggetti esterni all'Amministrazione stessa, appositamente individuati.



Art. 6 NORME FINALI

1. Per quanto concerne ulteriori obblighi e divieti previsti da altri regolamenti, piani e/o ordinanze comunali si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute, salvo che non siano espressamente in contrasto con quelle del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dichiarato immediatamente eseguibile, entra in vigore alla data di approvazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 dello Statuto Comunale.